


Younique 2.0 (CODICE PRODOTTO: ECP)
Unit Linked

Condizioni Contrattuali



Appendice alle Condizioni Contrattuali di Zurich Younique 2.0 ed. 03/2018

A seguito dell'introduzione del nuovo **Regolamento Ivass nr 41/2018** le Condizioni Contrattuali di Zurich Younique 2.0 si intendono modificate come di seguito indicato:

- Tutti i riferimenti a Prospetto d'Offerta o Scheda Sintetica si devono intendere riferiti al nuovo DIP Aggiuntivo di Zurich Younique 2.0
- L'Articolo 11 "Beneficiari" si intende così modificato:

Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/dei Beneficiario/i.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Contraente potrà inoltre escludere l'invio delle comunicazioni relative al presente contratto al/i Beneficiario/i designato/i in forma nominativa, prima del decesso dell'Assicurato, ovvero modificare le scelte effettuate.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;
- (ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Designazione degli eredi come Beneficiari

Qualora per espressa volontà del Contraente, **i beneficiari siano individuati con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) **anziché essere identificati in forma nominativa**, Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non**

avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Società in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Decesso di un Beneficiario

Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:

Nel caso del precedente articolo Designazione di più di un Beneficiario: gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto

Nel caso del precedente articolo Designazione degli eredi come Beneficiari: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.

- Viene aggiunto il seguente articolo alle Condizioni Contrattuali di Zurich Younique 2.0

Articolo 31 Conflitto di interessi

Nell'esercizio della sua attività, la Società evita potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse dovesse verificarsi, la Società renderà nota la situazione e attiverà le procedure richieste dalla legge applicabile di volta in volta al fine di non pregiudicare la posizione dell'Investitore-Contraente.

Al riguardo, la Società ha adottato una procedura per la gestione dei conflitti di interessi che risponde a policy interne con le quali mitiga le situazioni di conflitto di interesse e, laddove non sia possibile prevenire od evitare l'insorgere di un conflitto di interessi, la Società ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative atte a gestire tale fattispecie. Nel caso in cui queste si verificassero, si attiene ai controlli e alle procedure con le quali gestire tali situazioni, inclusi, a titolo esemplificativo, le procedure di personal accounting; limitazioni all'uso delle informazioni da impiegare ai fini delle scelte degli investimenti; regole d'accesso; remunerazione della Società e accettazione di doni.

Zurich Younique 2.0

Gentile cliente,

per agevolare la comprensione della struttura del prodotto finanziario assicurativo¹ "Zurich Younique 2.0", qui sotto troverà alcune risposte alle domande più frequenti relative al prodotto.

- **Che tipo di prodotto è Zurich Younique 2.0?**

Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo a premio ricorrente di tipo Unit linked ossia un prodotto il cui valore è strettamente connesso a quello delle quote dei fondi esterni in cui i premi sono investiti. Le prestazioni assicurative di Zurich Younique 2.0 sono, pertanto, connesse all'andamento dei mercati finanziari con la conseguenza che il contraente assume i rischi associati all'andamento negativo degli stessi e alla possibilità di perdere tutto o in parte il capitale investito. La particolarità del prodotto consiste nella presenza del meccanismo iCPPI, un meccanismo di allocazione variabile creato e gestito da Deutsche Asset Management Investment GmbH (di seguito, per brevità DeAM).

Il modello iCPPI è creato, controllato e operato **per proteggere a scadenza almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali ("Obiettivo di rendimento/protezione")**. **L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario**. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

- **Come funziona il meccanismo di protezione finanziaria (iCPPI) che Zurich Younique 2.0 offre? Dove posso trovare le relative informazioni?**

Zurich Younique 2.0 offre un meccanismo di protezione finanziaria di tipo iCPPI che ha l'obiettivo di massimizzare l'esposizione ad alcuni attivi rischiosi e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati **("Obiettivo di rendimento/protezione")**.

Il Modello iCPPI, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della durata, dell'Obiettivo di rendimento/protezione e del valore di ciascun contratto, modifica, nel corso della sua applicazione e con cadenza anche giornaliera, l'allocazione dei contratti tra i diversi Fondi tramite operazioni automatiche di Switch/conversione di quote.

Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

Le informazioni complete sul funzionamento del modello iCPPI e sul meccanismo di protezione sono consultabili negli articoli 3, 8, 10 delle Condizioni contrattuali.

- **A quale tipo di cliente è adatto Zurich Younique 2.0 ?**

Zurich Younique 2.0 è un prodotto dedicato ai clienti che hanno obiettivi ed esigenze di accumulo di lungo periodo di almeno 15 anni, tramite Premi Ricorrenti e di importo non elevato. Questo prodotto non è quindi adatto a coloro che potrebbero avere la necessità di disporre del capitale nel breve termine o a coloro che non hanno una chiara esigenza di risparmio di lungo periodo.

- **Dove posso trovare l'informativa sul totale dei costi applicabili al prodotto Zurich Younique 2.0?**

Può trovare il dettaglio completo dei costi applicati al prodotto nell'articolo all'Articolo 7 - Costi delle Condizioni contrattuali.

¹Ai sensi del regolamento Regolamento EU nr. 1286/2014 in vigore dal 1 gennaio 2018 (c.d. regolamento PRIIPS, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) i prodotti finanziario assicurativi ovvero unit linked, index linked e capitalizzazione rientrano nella definizione di prodotti di investimento assicurativo.

- **Dove posso trovare le informazioni sulle potenziali conseguenze in caso di riscatto?**

Nonostante Zurich Younique 2.0 non sia concepito per coloro che necessitano di disporre del capitale nel breve termine, è possibile richiedere il rimborso del capitale a partire dal secondo anno.

Ciononostante, è importante considerare che:

1. i costi previsti riducono, anche notevolmente, l'importo del riscatto rispetto ai premi versati;
2. l'obiettivo di rendimento/protezione è creato, controllato e operato per proteggere almeno il 90% dei premi versati alla scadenza del contratto.
3. Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che Lei, al momento del rimborso, ottenga un ammontare inferiore ai premi versati.

Informazioni dettagliate sulle potenziali conseguenze in caso di riscatto sono consultabili agli articoli 7, 13 e 14 delle Condizioni contrattuali

Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo vita di Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d'offerta disponibile presso le filiali del soggetto collocatore (Deutsche Bank) e sul sito www.zurich.it. Soggetto collocatore: Deutsche Bank S.p.A. Piazza del Calendario, 3 20126 Milano Telefono: +39.02.4024.1 www.deutsche-bank.it.

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 58098
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland) O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland) Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079 - C.F.P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it
Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco

Zurich Younique 2.0

prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni contrattuali

Nel presente documento, ad alcuni termini sono stati assegnati significati univoci. Qualsiasi riferimento alla **Società** si intende fatto a Zurich Life Assurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Qualsiasi riferimento all'**Investitore-Contraente** si intende fatto al contraente.

Per **Giorno lavorativo in Irlanda** si intende qualsiasi giorno in cui la Società è aperta al pubblico; per **Giorno lavorativo in Italia** si intende qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o giorno festivo in Italia; per **Giorno lavorativo d'Investimento** si intende qualsiasi giorno diverso da sabato e domenica, in cui le banche siano aperte per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto sia a Francoforte sul Meno che in Lussemburgo. Per Quota si intende la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio di un fondo comune di investimento. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Per la definizione dei termini che appaiono in lettere maiuscole si prega di fare riferimento al glossario, a meno che siano definiti nelle presenti condizioni contrattuali.

Per richiedere ulteriori informazioni, l'Investitore-Contraente può contattare direttamente la Società all'indirizzo e ai riferimenti indicati al successivo articolo 19.

Articolo 1

Oggetto del Contratto

(a) Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit-linked con prestazioni assicurative previste sia in caso vita che in caso di decesso dell'Assicurato, che ha come obiettivo quello di costruire un capitale attraverso il pagamento di Premi Ricorrenti integrabili con uno o più Premi Aggiuntivi facoltativi (i "**Premi**"), il cui ammontare dipende dall'andamento degli strumenti finanziari presenti nei fondi, di cui le Quote, acquistate mediante i suddetti versamenti, ne rappresentano la quota parte.

Ciascun premio, al netto dei Costi di Caricamento di cui al successivo articolo 7.1 a), è investito secondo un modello di gestione ad allocazione variabile iCPPI. Tale modello di gestione è stato sviluppato ed è controllato e operato da **Deutsche Asset Management Investment GmbH ("DeAM")** e costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento ("**Modello iCPPI**") (si veda successivo articolo 3).

Le Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore- Contraente sono ribilanciate con cadenza anche giornaliera tra uno o più fondi secondo le determinazioni di un algoritmo matematico su cui si basa il Modello iCPPI. **Il Modello iCPPI è creato, controllato e operato per proteggere a scadenza almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali ("Obiettivo di rendimento/protezione").**

L'Obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Quindi, la Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

La Società, o qualsiasi altra società del gruppo Zurich, non è responsabile del funzionamento e della prestazione del Modello iCPPI, sviluppato, controllato e operato da DeAM.

La Società si riserva il diritto, in presenza di circostanze oggettive di modifiche relative a DeAM che impattano sulla operatività del Modello iCPPI, di sostituire il Modello iCPPI, con un altro modello di gestione ad allocazione variabile che sia sviluppato, controllato e operato da un soggetto diverso da DeAM. La Società informerà prontamente gli Investitori-Contraenti, ai sensi del successivo articolo 22.

La Società con si impegna a corrispondere:

- (i) alla scadenza contrattuale e sempre che l'Assicurato sia in vita, all'Investitore-Contraente, il capitale determinato come indicato al successivo articolo 10 alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate
- (ii) finché l'Assicurato è in vita, all'Investitore-Contraente che esercita il diritto di Riscatto Totale o Parziale, il capitale determinato come indicato ai successivi articoli 13 e 14;
- (iii) al verificarsi dell'evento assicurato prima della scadenza contrattuale, al/ai Beneficiario/ i designato/i, il capitale determinato come indicato al successivo articolo 9.

(b) La Proposta sottoscritta dall'Investitore-Contraente, unitamente a tutte le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato, nonché le presenti condizioni contrattuali formano parte integrante del contratto finanziario assicurativo stipulato tra l'Investitore-Contraente e la Società (il "**Contratto**"). Il Certificato di Polizza insieme a qualsiasi lettera e/o Appendice redatta dalla Società, costituiscono la polizza di assicurazione (la "**Polizza**").

(c) Il Contratto si intende concluso ed efficace dalla Data di Conclusione del Contratto (si veda l'articolo 5).

(d) All'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente si impegna a versare alla Società i Premi Ricorrenti durante il periodo prescelto. **Il Contratto può avere una durata (in anni interi) minima di 15 anni e una durata massima di 40 anni, a scelta dell'Investitore-Contraente.**

I Premi Ricorrenti saranno versati mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato all'Investitore-Contraente a favore di Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia. Diversamente il pagamento dei Premi aggiuntivi dovrà essere fatto mediante bonifico bancario a favore Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Agli intermediari autorizzati alla distribuzione non è consentito accettare liquidità e/o assegni bancari in nome, o a favore, della Società.

I Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati, al netto dei Costi di Caricamento, di cui al successivo articolo 7.1 a), saranno investiti in Quote secondo le determinazioni del Modello iCPPI (si veda articolo 3), sviluppato, controllato e operato da DeAM. Tali Quote consentono di partecipare alla performance finanziaria dei Fondi. Il Modello iCPPI determinerà, con cadenza anche giornaliera, l'allocazione delle Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi Fondi (si veda articolo 3).

(e) I Premi Ricorrenti potranno essere versati con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale; il loro importo minimo dovrà essere almeno pari a 100,00 euro per la frequenza di pagamento mensile, a 300,00 euro per quella trimestrale, a 600,00 euro per quella semestrale e a 1.200,00 euro per la frequenza di pagamento annuale.

L'Investitore-Contraente ha il diritto di modificare, una volta l'anno, la frequenza di pagamento e/o importo del Premio Ricorrente, e/o di sospendere e riprendere il pagamento dei Premi Ricorrenti nel corso della durata del Contratto alla ricorrenza annuale del medesimo (si vedano articoli 5.2 e 5.3); in questo caso, l'Investitore-Contraente dovrà inviare la richiesta nel periodo intercorrente tra il giorno 25 del secondo mese antecedente ed il giorno 25 del mese antecedente (entrambi inclusi) a quello della ricorrenza annuale del Contratto (il "**Periodo di modifica**").

Inoltre, dopo la Data di Conclusione del Contratto e comunque dopo che il primo Premio Ricorrente sia stato investito, l'Investitore-Contraente potrà richiedere di versare Premi Aggiuntivi, il cui ammontare è limitato a un massimo di 36 volte l'ultimo Premio Ricorrente mensile corrisposto, di 12 volte l'ultimo Premio Ricorrente trimestrale, di 6 volte l'ultimo Premio Ricorrente semestrale di 3 volte l'ultimo Premio ricorrente annuale corrisposto.

In ogni caso l'ammontare minimo del Premio aggiuntivo deve essere pari ad almeno 500,00 euro.

Articolo 2

L'Investitore-Contraente e l'Assicurato

Zurich Younique 2.0 è un prodotto dedicato agli Investitori-Contraenti che hanno obiettivi ed esigenze di accumulo di lungo periodo di almeno 15 anni, tramite Premi Ricorrenti e di importo non elevato.

L'Intermediario ha l'obbligo di verificare, prima della sottoscrizione del Contratto, l'adeguatezza dello stesso rispetto alla situazione finanziaria, gli obiettivi d'investimento e il profilo di rischio dell'Investitore-Contraente.

Il Contratto può essere sottoscritto sia da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali, sia da una persona giuridica, che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la residenza nel territorio della Repubblica italiana per fini fiscali. Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato dovranno essere esatte e complete.

Il contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui:

- a) l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Proposta abbia un'età inferiore ai 18 anni;
- b) l'Assicurato alla Data di Scadenza del Contratto abbia un'età superiore agli 85 anni;
- c) l'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del Contratto abbia un'età superiore agli 80 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui l'Investitore-Contraente persona giuridica sia una società fiduciaria che opera nell'interesse di una persona fisica con residenza negli Stati Uniti d'America o US Territories¹.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui l'Investitore-Contraente persona giuridica sia un trust che opera nell'interesse di un disponente, un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Il Contratto non può inoltre essere sottoscritto qualora l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica qualificabile come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente a propria totale discrezione e, in ogni caso, non accetta la Proposta se l'Assicurato è persona non residente in Italia.

In relazione a Investitori-Contraenti che in corso di Contratto hanno acquisito residenza negli Stati Uniti d'America si precisa che la Società consentirà loro di effettuare unicamente:

- a) le operazioni che determinano il riscatto totale e parziale ai sensi degli articoli 13 e 14,
- b) le liquidazioni per decesso dell'Assicurato,
- c) la variazione di contraenza purché a favore di un nuovo Investitore-Contraente che sia residente in Italia,
- d) le operazioni di variazione dei beneficiari elencate all'articolo 11 lettera b).

L'Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dell'Investitore-Contraente (solo nel caso in cui il nuovo Investitore-Contraente abbia i requisiti di cui al presente articolo 2), inviando alla Società una richiesta scritta, debitamente controfirmata dal nuovo Investitore-Contraente, insieme alla documentazione richiesta dalla Società, dalla legge vigente e dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività illecite. La Società si riserva il diritto di non accettare la richiesta di sostituzione, a propria totale discrezione. In caso di accoglimento della richiesta di sostituzione dell'Investitore-Contraente, la Società emetterà un'Appendice al Contratto. I dati identificativi dell'Assicurato indicati nella Proposta non possono essere in alcun modo modificati.

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili e relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le

¹ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Articolo 3 **Il Modello iCPPI**

(a) Il Modello iCPPI - Caratteristiche

Il Modello iCPPI, sviluppato, controllato e operato da DeAM, determina con cadenza anche giornaliera l'allocazione tra i diversi fondi sottostanti il Contratto. Il Modello iCPPI è una strategia di gestione, su base individuale, basata su un algoritmo matematico predefinito che costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento e che, in funzione dei dati che gli vengono forniti, ha come obiettivo quello di massimizzare l'esposizione ad alcuni attivi (la componente di performance) e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il 90% della somma dei Premi versati. Il Modello, sviluppato, controllato e operato da DeAM, è utilizzato per investire automaticamente i Premi in una serie di fondi, preventivamente selezionati da DeAM e successivamente provvede al ribilanciamento delle Quote attribuite al Contratto tra le cosiddette componenti di performance, rappresentata da quei Fondi che investono prevalentemente in attivi rischiosi, quali titoli o OICR di tipo azionario (di seguito "**Componente di Performance**") e le componenti di protezione, rappresentata da quei Fondi che investono prevalentemente in attivi meno rischiosi, quali titoli obbligazionari e del mercato monetario (di seguito "**Componente di Protezione**"). Il ribilanciamento viene effettuato tenendo conto tra le altre variabili, dell'andamento dei mercati finanziari e della scadenza contrattuale, dell'Obiettivo di rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun Contratto.

Il Modello iCPPI determina quindi un ribilanciamento con cadenza anche giornaliera delle Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contrattante nel corso della durata contrattuale tra uno o più Fondi sulla base delle determinazioni di un algoritmo matematico.

L'Obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

La Società ha concluso un accordo di collaborazione con DeAM ai sensi del quale i Premi versati sono investiti e poi ribilanciati attraverso il Modello iCPPI operato da DeAM, nei Fondi preventivamente selezionati da DeAM, che, alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali sono:

Componente di Performance

Zurich Vorsorge Premium I

Zurich Vorsorge Premium II

Componente di Protezione

DWS Vorsorge Rentenfonds 3y

DWS Vorsorge Rentenfonds 5y

DWS Vorsorge Rentenfonds 7y

DWS Vorsorge Rentenfonds 10y

DWS Vorsorge Rentenfonds 15y

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

DWS Euro Reserve

(in seguito i "**Fondi**", o individualmente il "**Fondo**").

I Fondi sono tutti fondi di investimento o comparti di un fondo multicomparto di diritto lussemburghese.

I Fondi non sono offerti o gestiti dalla Società o da qualsiasi altra società del gruppo Zurich.

Ciascun Premio, al netto dei Costi di Caricamento, di cui all'articolo 7.1 a), è investito in quote di uno dei Fondi sopra elencati secondo le determinazioni del Modello iCPPI, successivamente qualora previsto dal Modello iCPPI, le Quote inizialmente attribuite al Contratto saranno ribilanciate tra le componenti di Protezione e di Performance, ove richiesto, nel corso del Giorno Lavorativo di Investimento.

Nel caso in cui una qualsiasi informazione richiesta per il corretto funzionamento del Modello iCPPI (quali ad esempio informazioni sull'Investitore-Contraente, informazioni finanziarie - ad. es. curve dei tassi di interesse - essenziali per il calcolo dei parametri necessari al funzionamento del modello, Valore della Quota dei Fondi, data di scadenza del Contratto, Obiettivo di rendimento/protezione) non fosse disponibile anche in forza di particolari o eccezionali circostanze quali, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo):

- sospensione del calcolo del Valore della Quota dei Fondi (vedere successivo paragrafo b);
- limitazione, sospensione o interruzione dell'emissione delle Quote dei Fondi;
- sospensione del rimborso delle Quote dei Fondi;
- messa in liquidazione uno o più Fondi;

il Modello iCPPI può non essere in grado di effettuare, ove richiesto, le operazioni di investimento/disinvestimento sui Fondi interessati dalle circostanze di cui sopra. In tal caso la composizione delle Quote tra i Fondi, presenti nel Saldo Quote dell'Investitore-Contraente, rimarrà invariata fino a quando le informazioni richieste saranno nuovamente disponibili e il Modello iCPPI sarà di nuovo in grado di operare.

Tali eventi potrebbero avere un impatto sul meccanismo di protezione e sulla capacità del Modello iCPPI di proteggere alla scadenza contrattuale l'Obiettivo di rendimento/protezione.

Al verificarsi di tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti interessati sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Posto che l'accordo relativo al Modello iCPPI è stato concluso tra DeAM e la Società, **l'Investitore-Contraente prende atto che egli non ha alcun diritto, né può presentare reclami in suo nome o per conto di altri (ad es. la Società) nei confronti di DeAM in relazione all'Obiettivo di rendimento/protezione e alle prestazioni previste dal Contratto e che solo la Società ha titolo per l'esercizio di ogni diritto nei confronti di DeAM.**

A tutte le Quote dei Fondi viene attribuito un valore dalla Società di Gestione ("**Valore della Quota**"). DeAM gestisce le procedure di sottoscrizione o di rimborso delle Quote dei Fondi, a cui è legato il Contratto dell'Investitore-Contraente.

Le Quote appartengono alla Società e sono pertanto utilizzate al fine esclusivo della valorizzazione del presente contratto. Tutti i riferimenti ai Fondi e alle loro Quote contenuti nelle presenti condizioni contrattuali sono pertanto da intendersi come aventi il solo scopo di determinare le prestazioni previste dal Contratto. Di conseguenza, né l'Investitore-Contraente né ogni altro soggetto avente diritto ai benefici del Contratto potrà vantare alcun diritto sui Fondi o sugli attivi sottostanti.

La **Data di Valorizzazione** è la data in cui il Valore della Quota di ciascun Fondo viene determinato dalla Società di Gestione, ai sensi del successivo paragrafo b). L'Investitore-Contraente deve essere consapevole che, in particolari condizioni dei mercati finanziari, potrebbe rendersi necessario modificare le tempistiche di investimento e/o disinvestimento dei Fondi, così come previsto dai successivi, paragrafi b) e c).

I Fondi sono fondi ad accumulazione dei proventi, pertanto tutti i proventi (utile netto) derivante dalla gestione del Fondo sono reinvestiti nel Fondo medesimo. Ogni Fondo è gravato dei costi descritti nel corrispondente Regolamento del Fondo e al successivo articolo 7.2.

(b) iCPPI - Calcolo del Valore della Quota dei Fondi

Il Valore della Quota di ogni Fondo sarà determinato dalla Società di Gestione su base giornaliera. La Data di valorizzazione delle Quote dei Fondi coinciderà pertanto con **ogni Giorno lavorativo d'Investimento**.

La Società di Gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del Valore della Quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata e nell'interesse dei detentori delle Quote del Fondo, e ad esempio:

- per tutto il tempo in cui un mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e/o degli strumenti del mercato monetario in cui il Fondo è investito sia chiuso per le contrattazioni oppure quando gli scambi in tale mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni ovvero sospesi;
- in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre degli investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del Valore della Quota.

In tutti i casi in cui il Valore della Quota è disponibile, la Società provvede alla sua pubblicazione, secondo le disposizioni di volta in volta in vigore. Attualmente la pubblicazione avviene sul sito internet della Società ed

attraversi eventuali diverse modalità che saranno indicate nel Prospetto d'offerta e, più precisamente, nella Scheda sintetica – Informazioni specifiche.

Si precisa altresì che la Società non è responsabile per qualsiasi inconveniente o perdita subita dall'Investitore-Contrante a causa di un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del Valore della Quota.

Il Valore della Quota è calcolato al netto dei costi gravanti sul relativo Fondo.

(c) iCPPI - Restrizioni nell'emissione e nel rimborso delle Quote

La Società di Gestione può discrezionalmente, in ogni momento, rifiutare le richieste di sottoscrizione o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di Quote oppure riacquistare le quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse dei detentori delle Quote del Fondo, nell'interesse pubblico, o a tutela del Fondo. La Società di Gestione ha il diritto di sospendere il rimborso delle Quote al verificarsi di circostanze eccezionali che richiedano necessariamente una sospensione, giustificata dalla tutela degli interessi dei detentori di Quote del Fondo.

(d) Liquidazione o fusione di Fondi

La Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione del Fondo a condizione che essa risulti necessaria o appropriata in considerazione degli interessi dei detentori di quote, nella tutela degli interessi della Società di Gestione o degli interessi della politica d'investimento, oppure potrà disporre la fusione del Fondo per incorporazione in un altro fondo. La fusione consiste nella chiusura del Fondo da aggregare e nel simultaneo trasferimento di tutti gli attivi al fondo ricevente (fusione per incorporazione).

(e) Modifiche alla lista dei Fondi

Quando vi sia l'accordo con la Società o qualora richiesto dalla normativa vigente, DeAM può modificare la lista dei Fondi in cui il Modello iCPPI investe, mediante l'eliminazione o l'inserimento di un particolare Fondo. Qualora la modifica non abbia effetti sul funzionamento del Modello iCPPI, l'Investitore-Contrante prende atto che tale modifica non costituisce una modifica contrattuale ai sensi del successivo articolo 22.

Al verificarsi delle circostanze sopra indicate ai paragrafi b), c), d) ed e), la Società informerà tempestivamente gli Investitori- Contraenti interessati dalla decisione sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Articolo 4

Saldo Quote

Nel Contratto, l'espressione Saldo Quote si riferisce al numero delle Quote dei Fondi ai quali il Contratto di ogni singolo Investitore-Contrante è collegato in un dato momento. Nel caso di uno o più processi di investimento o disinvestimento temporalmente coincidenti, la Società stabilisce l'ordine in cui tali processi verranno eseguiti e quindi il numero di Quote presenti nel Saldo Quote in un dato momento per ciascun processo. Poiché le Quote appartengono alla Società, il termine Saldo Quote ha un significato puramente contabile al fine di determinare le prestazioni dovute dalla Società (si vedano articoli 9, 10, 13, 14 e 16).

Il controvalore del Saldo Quote è costituito dalla somma delle Quote di ciascun Fondo presenti nel Saldo Quote moltiplicate per il rispettivo Valore della Quota.

L'Investitore-Contrante può in qualsiasi momento richiedere di conoscere il controvalore del Saldo Quote in un dato momento, inviando alla Società, con le modalità indicate al successivo articolo 19, una richiesta scritta. La Società si impegnerà a dar riscontro alla richiesta dell'Investitore-Contrante entro e non oltre il limite di tempo stabilito dalla normativa vigente che attualmente è di 20 giorni.

Articolo 5

Conclusione del Contratto e operazioni successive alla conclusione del Contratto

5.1 Conclusione del Contratto

(a) La Data di Conclusione del Contratto corrisponde al giorno dieci del mese - o al Giorno lavorativo in Irlanda e in Italia immediatamente successivo ove il giorno dieci del mese non sia un Giorno Lavorativo in Irlanda e in Italia - nel caso in cui tutte le condizioni di seguito indicate risultino soddisfatte:

- (i) il Premio Ricorrente iniziale sia stato interamente versato, accreditato e reso disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società; e

- (ii) la Società abbia ricevuto entro il giorno 25 del mese precedente la Proposta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, completa di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile dalle norme antiriciclaggio e dalla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA, fatto salvo il caso in cui la Società abbia comunicato all'Investitore- Contraente lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la mancata accettazione della Proposta. La Società comunicherà all'Investitore – Contraente il ricevimento della documentazione completa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Data di Conclusione del Contratto sarà indicata nel Certificato di Polizza.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato, comporterà lo slittamento della Data di Conclusione del Contratto al giorno dieci del mese successivo.

(b) La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente a propria totale discrezione.

In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il premio già versato da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo in Irlanda successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario dell'Investitore-Contraente. In nessun caso la restituzione del premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

(c) In base all'importo del Premio Ricorrente mensile scelto dall'Investitore-Contraente viene determinata la Fascia di Premio:

- Fascia di Premio 1: Premio Ricorrente mensile compreso tra 100,00 e 149,99 euro;
- Fascia di Premio 2: Premio Ricorrente mensile compreso tra 150,00 e 199,99 euro;
- Fascia di Premio 3: Premio Ricorrente mensile pari o superiori a 200,00 euro.

Per le frequenze di pagamento trimestrali, semestrali e annuali, le Fasce di Premio sono determinate proporzionalmente prendendo come riferimento l'importo mensile del Premio Ricorrente.

La Fascia di Premio, assegnata al momento della sottoscrizione della Proposta, potrà essere successivamente modificata ove pervenga alla Società una richiesta dall'Investitore-Contraente diretta ad incrementare o diminuire l'importo del Premio Ricorrente.

Ogni Fascia di Premio prevede l'applicazione di un diverso costo di gestione del Contratto come descritto nel successivo articolo 7.1 b).

Successivamente il Modello iCPPI determinerà, con cadenza anche giornaliera, l'allocazione delle Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi Fondi (si veda l'articolo 3).

Le Quote saranno acquistate al Valore della Quota nel terzo Giorno lavorativo d'Investimento (la "**Data d'Investimento**") dopo il 20 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 20 non sia un Giorno lavorativo in Irlanda). I tre Giorni lavorativi d'Investimento più un Giorno lavorativo in Irlanda successivi al 20 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 20 non sia un Giorno lavorativo in Irlanda) sono definiti "**Periodo d'investimento**".

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente articolo 3.

(d) Dopo l'investimento del primo Premio Ricorrente nel Fondo o nei Fondi, così come stabilito dal Modello iCPPI, la Società si impegna a inviare all'Investitore-Contraente il **Certificato di Polizza** entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi in Italia dalla Data d'Investimento.

Il **Certificato di Polizza** dovrà riportare almeno le seguenti informazioni (la lista delle informazioni viene fornita a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo):

- il numero della Polizza;
- l'Investitore-Contraente;
- l'Assicurato;
- il/i Beneficiario/i;
- la Data di Conclusione del Contratto;
- la durata del Contratto;
- il numero di Quote in ciascun Fondo attribuite al Contratto in seguito al pagamento del Premio Ricorrente;
- la Data di valorizzazione e il Valore della Quota;

- l'importo e la frequenza di pagamento del Premio Ricorrente;
- l'importo del Premio Ricorrente pagato ed investito.

5.2 Operazioni successive alla conclusione del Contratto

(a) Il Premio Ricorrente dovrà essere corrisposto mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato all'Investitore- Contraente a favore della Società il giorno dieci (o il Giorno lavorativo immediatamente successivo in Irlanda e in Italia se questo cade in un Giorno non lavorativo in Irlanda e in Italia) del mese, in considerazione della frequenza di pagamento scelta dall'Investitore-Contraente.

(b) Fermo restando il diritto della Società di rifiutare la richiesta in conformità al successivo paragrafo d), l'Investitore- Contraente ha il diritto, una volta l'anno, nel Periodo di Modifica (si veda il precedente articolo 1 paragrafo e)), di richiedere di modificare (ossia di incrementare o diminuire) l'importo del Premio Ricorrente come segue:

- (i) ove la richiesta abbia ad oggetto l'incremento dell'ammontare del Premio Ricorrente, questa potrà essere effettuata fino alla decima ricorrenza annuale del Contratto;
- (ii) ove la richiesta abbia ad oggetto la diminuzione dell'ammontare del Premio Ricorrente, questa potrà essere effettuata fino all'ultima ricorrenza annuale del Contratto;

In entrambi i casi, la Fascia del Premio e il Costo di mantenimento mensile di cui all'articolo 7.1 paragrafo b) saranno modificati secondo le previsioni contrattuali, in relazione al nuovo importo del premio Ricorrente, e con decorrenza dall'annualità successiva. In ogni caso, il Premio Ricorrente non potrà mai andare al di sotto del valore minimo consentito per il premio mensile (es. 100,00 euro mensili).

(c) Fermo restando il diritto della Società di rifiutare la richiesta in conformità al successivo paragrafo d), l'Investitore-Contraente ha il diritto, nel Periodo di Modifica (si veda l'articolo 1 paragrafo e)), di richiedere la modifica della frequenza di pagamento del Premio Ricorrente. La modifica richiesta, se accolta, produrrà effetti dall'annualità successiva.

(d) La Società si riserva il diritto, in presenza di circostanze oggettive tali da rendere necessario il rifiuto nell'interesse della Società e/o dell'Investitore-Contraente, di non accettare le richieste aventi ad oggetto l'incremento o la diminuzione dell'importo del Premio Ricorrente o la modifica della frequenza di pagamento del Premio Ricorrente.

Qualora la Società dovesse rifiutare le richieste di cui ai paragrafi b) e c) di cui sopra, è tenuta a informare per iscritto l'Investitore-Contraente, secondo le modalità indicate nell'articolo 19. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai paragrafi b) e c), la Società invierà una lettera all'Investitore-Contraente al fine di confermare le modifiche richieste aventi ad oggetto la modifica dell'importo del Premio Ricorrente sia la modifica della frequenza di pagamento.

(e) Fermo restando il diritto della Società di rifiutare la richiesta in conformità al successivo paragrafo f)), in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di corrispondere dei Premi Aggiuntivi facoltativi. L'importo massimo di ciascun Premio Aggiuntivo non potrà essere superiore a un massimo di 36 volte l'ultimo Premio Ricorrente mensile corrisposto, di 12 volte l'ultimo Premio Ricorrente trimestrale corrisposto, di 6 volte l'ultimo Premio Ricorrente semestrale corrisposto e di 3 volte l'ultimo Premio Ricorrente annuo corrisposto. L'importo minimo del Premio Aggiuntivo non potrà essere inferiore a 500 euro. Il Premio Aggiuntivo, al netto dei Costi di Caricamento di cui all'articolo 7.1 a), sarà investito in Quote di uno dei Fondi secondo le indicazioni del Modello iCPPI.

Successivamente il Modello iCPPI determinerà, con cadenza anche giornaliera, l'allocazione delle Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi Fondi (si veda l'articolo 3).

Le Quote saranno acquistate al Valore della Quota della **Data di Investimento immediatamente successiva** alla richiesta dell'Investitore-Contraente, nel caso in cui tutte le condizioni indicate qui di seguito siano state soddisfatte entro il 15 del mese: i) la Società abbia ricevuto una richiesta scritta completa di tutte le informazioni necessarie per il pagamento di un Premio Aggiuntivo; e (ii) il Premio Aggiuntivo sia stato interamente versato (il Premio Aggiuntivo verrà considerato versato quando sarà interamente versato ed è accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società). Qualora le suddette condizioni siano soddisfatte a partire dal 16

del mese, le Quote saranno acquistate al Valore della Quota della **Data d'Investimento** (articolo 1 (c)) del mese successivo.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente articolo 3.

La Società comunica agli Investitori – Contraenti il riepilogo dei Premi Ricorrenti, diversi dal primo, con cadenza semestrale. Si veda il successivo paragrafo l).

(f) La Società si riserva il diritto di non accettare le richieste di versamento Premi Aggiuntivi, qualora:

- (i) non siano state osservate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, in particolar modo quelle previste in materia di antiriciclaggio;
- (ii) sussistano delle restrizioni all'emissione di Quote dei Fondi in conformità all'articolo 3 o altre circostanze oggettive che rendano il rifiuto del versamento del Premio Aggiuntivo necessario per tutelare la Società e/o gli altri Investitori-Contraenti;
- (iii) il Contratto non sia stato ancora concluso ai sensi del precedente articolo 5.1.

In caso di rifiuto, la Società informerà per iscritto l'Investitore-Contraente secondo le modalità indicate all'articolo 19 e restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Aggiuntivo già versato entro il settimo Giorno Lavorativo in Irlanda successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, dalla ricezione della lettera di mancata accettazione della richiesta di versamento. Il Premio Aggiuntivo verrà accreditato sul conto corrente dell'Investitore - Contraente. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

(g) Per le modalità di pagamento consentite dalla Società si rimanda al precedente articolo 1 e articolo 26.

(h) Nel caso di versamento del Premio Unico Aggiuntivo, la Società invierà, tempestivamente e comunque entro e non oltre il limite di tempo stabilito dalla normativa vigente che attualmente è di 10 (dieci) Giorni lavorativi in Italia dalla Data d'Investimento in cui è stato completato l'investimento del Premio Aggiuntivo, una **Lettera di Conferma** dell'investimento del Premio Aggiuntivo all'Investitore-Contraente, che recherà almeno le seguenti informazioni:

- (i) l'importo del Premio Aggiuntivo pagato e investito;
- (ii) il numero di Quote attribuite al Contratto in seguito al versamento del Premio Aggiuntivo; e
- (iii) la Data di valorizzazione e il Valore della Quota.

(i) Per ulteriori informazioni su ciascuna singola richiesta che comporti il **disinvestimento** di Quote di Fondi, successiva alla Data di Conclusione del Contratto, si rimanda ai successivi articoli 9, 10, 13, 14 e 16. Tutte le operazioni che comportano il disinvestimento dai Fondi saranno subordinate all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente articolo 3.

(l) Con riferimento al primo semestre solare verrà inviato all'Investitore Contraente un rendiconto nel quale sarà indicato, oltre le informazioni richieste di volta in volta dalla normativa vigente, la ripartizione tra i Fondi delle Quote attribuite al Contratto.

Con riferimento all'intero anno solare verrà inviato un rendiconto contenente le medesime informazioni riferite al periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

5.3 Sospensione e ripresa del pagamento dei Premi Ricorrenti

(a) Il versamento dei Premi Ricorrenti potrà essere sospeso:

- (i) una volta l'anno nel Periodo di Modifica che precede la ricorrenza annuale del Contratto, su richiesta dell'Investitore-Contraente
- (ii) automaticamente, in ogni caso in cui non siano stati effettuati due pagamenti consecutivi del medesimo Premio Ricorrente per insufficiente capienza del conto di addebito o in seguito a un solo mancato pagamento dovuto a un qualsiasi altro motivo oppure in caso di revoca del pagamento da parte dell'Investitore-Contraente. La Società non applicherà alcun costo aggiuntivo in caso di sospensione del pagamento dei Premi Ricorrenti.

Qualora il pagamento dei Premi Ricorrente sia sospeso per volontà dell'Investitore-Contraente, la Società informerà per iscritto l'Investitore-Contraente con le modalità previste all'articolo 19, indicando la data di sospensione e le relative conseguenze quali elencate nelle successive lettere (b) (c) e (d) del presente articolo. In

caso di due mancati pagamenti consecutivi del medesimo Premio Ricorrente dovuti a mancata capienza del conto di addebito, il pagamento del Premio Ricorrente sarà considerato sospeso, 62 giorni di calendario dopo la data prevista per il pagamento del Premio Ricorrente non corrisposto, subordinato al fatto che anche il successivo tentativo, effettuato con cadenza mensile, di recupero del pagamento del Premio Ricorrente non corrisposto non sia andato a buon fine. Il tentativo di recupero di un mancato pagamento sarà effettuato con cadenza mensile, indipendentemente dalla frequenza di pagamento del Premio Ricorrente prevista dal Contratto. Nel caso di un mancato pagamento per qualsiasi altro motivo o in caso di revoca dello stesso, il pagamento del Premio Ricorrente sarà considerato sospeso 62 giorni dopo la data prevista per il pagamento del Premio Ricorrente non corrisposto o revocato.

In caso di sospensione, eventuali richieste di versamento di Premi Aggiuntivi non saranno accettate.

(b) Conseguenze in caso di sospensione del pagamento del Premio Ricorrente. In caso di sospensione del pagamento del Premio Ricorrente, i costi descritti al successivo articolo 7 continueranno ad essere applicati al Contratto e la Fascia di Premio attribuita al Contratto non sarà modificata.

Nel caso in cui, in seguito alla sospensione del pagamento dei Premi Ricorrenti, il controvalore del Saldo Quote dovesse scendere al di sotto di 1.000 euro, non vi sarà alcun Obiettivo di rendimento/protezione, ma il Modello iCPPI continuerà ad operare sulla base di alcuni parametri quali la durata residua del Contratto e il totale del Costo di mantenimento mensile da corrispondere da parte dell'Investitore-Contraente fino alla Data di Scadenza del Contratto.

Qualora successivamente il controvalore del Saldo Quote, a fronte di un eventuale andamento positivo degli investimenti, dovesse essere superiore a 1.000 euro, continuerà a non esservi alcun Obiettivo di rendimento/protezione a meno che l'Investitore-Contraente dovesse riprendere il pagamento dei Premi Ricorrenti: in tal caso l'Obiettivo di rendimento/protezione verrà nuovamente perseguito **ma solo per i Premi ricevuti dopo la riattivazione del pagamento del Premio Ricorrente.**

(c) Nel caso in cui il controvalore del Saldo Quote di un Contratto il cui pagamento del Premio Ricorrente sia stato sospeso scenda al di sotto dello zero, per un motivo qualsiasi (incidenza dei costi, andamento dei mercati finanziari, ecc.), il Contratto è automaticamente risolto e la Società ne dà comunicazione scritta all'Investitore-Contraente.

(d) In caso di sospensione, l'Investitore-Contraente potrà richiedere alla Società con una comunicazione scritta, da inviare secondo le modalità indicate all'articolo 19, nel Periodo di Modifica (articolo 1 (e)) che precede la ricorrenza annuale del Contratto, di riprendere il pagamento del Premio Ricorrente. La Società invierà una comunicazione scritta di conferma della riattivazione del pagamento del Premio Ricorrente. La riattivazione richiesta decorre dall'annualità successiva.

In caso di riattivazione del pagamento dei Premi Ricorrenti, l'Investitore-Contraente **non potrà corrispondere i Premi Ricorrenti dovuti nel periodo in cui il Contratto era stato sospeso.** La Società non applica alcun costo per la ripresa del pagamento del Premio Ricorrente.

Articolo 6

Durata del Contratto

Il presente del Contratto può avere una durata (in anni interi) minima di 15 anni e una durata massima di 40 anni, fatto salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- i. recesso dal Contratto da parte dell'Investitore-Contraente, ai sensi dei successivi articoli 16 e 22;
- ii. richiesta di Riscatto Totale da parte dell'Investitore-Contraente, ai sensi del successivo articolo 13;
- iii. risoluzione del Contratto ai sensi del precedente articolo 5.3 c);
- iv. il decesso dell'Assicurato.

La Società si impegna ad inviare all'Investitore-Contraente entro e non oltre il limite di tempo stabilito dalla normativa vigente, che attualmente è di 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, una comunicazione scritta con la quale informa l'Investitore-Contraente della imminente scadenza del Contratto, indicando la Data di Scadenza e la documentazione richiesta dalla Società per il pagamento della prestazione dovuta.

Articolo 7 Costi

7.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

a) La Società applicherà su ogni Premio Ricorrente e su qualsiasi Premio Aggiuntivo versato un **Costo di Caricamento**, a copertura principalmente dei costi di distribuzione del Contratto, pari al 2,50% di ciascun Premio versato.

b) La Società applicherà le **spese di gestione del Contratto** che rappresentano la remunerazione da riconoscere alla Società per la gestione del Contratto e si suddividono in un importo espresso in percentuale e in un importo fisso come di seguito descritti:

- (i) l'importo espresso in percentuale è pari all'1,00% su base annua del controvalore del Saldo Quote ed è applicato con frequenza mensile ("**Costo di gestione annuale**");
- (ii) l'importo fisso è determinato secondo la Fascia di Premio attribuita al Contratto, come descritto nella successiva Tabella 1 ed è applicato con frequenza mensile ("**Costo di mantenimento mensile** "):

Tabella 1. Fascia del Premio

Fascia del Premio	Costo di mantenimento mensile (ii)
Fascia 1	Euro 2,00
Fascia 2	Euro 0,75
Fascia 3	Euro 0,00

Il **Costo di gestione annuale**, calcolato da DeAM per conto della Società, utilizzando il Valore delle Quote dell'ultimo Giorno lavorativo d'Investimento di ogni mese senza alcun riferimento alla frequenza di pagamento del Premio Ricorrente, è applicato mediante riduzione del numero di Quote attribuite al Contratto, anche nel caso di sospensione del pagamento del Premio Ricorrente.

Il **Costo di gestione annuale** è calcolato come percentuale del controvalore del Saldo Quote. Al ricorrere di alcune circostanze eccezionali, ossia qualora (i) il Saldo Quote sia totalmente investito nella componente di Protezione e, (ii) la deduzione di questo costo interferisca con il meccanismo di protezione, la Società potrà decidere di ridurre l'ammontare del costo di gestione annuale da prelevare.

Il **Costo di mantenimento mensile**, calcolato da DeAM per conto della Società, utilizzando il Valore delle Quote del secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo al 20 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 20 non sia un Giorno lavorativo in Irlanda), senza alcun riferimento alla frequenza di pagamento del Premio Ricorrente, è applicato mediante riduzione del numero di Quote attribuite al Contratto, anche nel caso sospensione del pagamento del Premio Ricorrente.

La Società si riserva, ai sensi del successivo Articolo 22, il diritto di aumentare le **spese di gestione del Contratto** in adeguamento all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi ("FOI").

c) In caso di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, il valore liquidato dalla Società all'Investitore-Contraente sarà diminuito delle **Penalità di Riscatto anticipato**, applicate a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione del Contratto in caso di riscatto anticipato.

Le Penalità di Riscatto saranno calcolate sul controvalore del Saldo Quote come di seguito specificato:

- 7% per le richieste ricevute dopo la prima e prima della seconda ricorrenza annuale (inclusa) del Contratto;
- 6% per le richieste ricevute dopo la seconda e prima della quarta ricorrenza annuale (inclusa) del Contratto;
- 5% per le richieste ricevute dopo la quarta e prima della quinta ricorrenza annuale (inclusa) del Contratto.

Non vi sarà applicazione delle Penalità di Riscatto per le richieste ricevute dopo la quinta ricorrenza annuale del Contratto.

d) In caso di **Riscatto Parziale**, sarà applicato inoltre un **Costo amministrativo pari a 20,00 Euro** a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto all'Investitore-Contrante per il Riscatto Parziale. La Società, ai sensi del successivo Articolo 22 si riserva il diritto di aumentare il **Costo amministrativo** in adeguamento all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi ("FOI").

7.2 Costi gravanti sui Fondi

Il Valore della Quota di ciascun Fondo sarà determinato dalla Società di Gestione dopo l'applicazione dei costi di seguito specificati. I successivi paragrafi a) e b) descrivono i costi gravanti sui Fondi, che sono indirettamente a carico dall'Investitore-Contrante.

a) Commissioni di gestione annua

Tabella 2. Remunerazione per la Società di gestione

Fondo	Commissioni di gestione annua massima
Zurich Vorsorge Premium I	1,70%
Zurich Vorsorge Premium II	1,70%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	0,70%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	0,75%
DWS Euro Reserve	0,60%

La **Commissione di gestione annua** rappresenta la remunerazione dovuta alla Società di Gestione per l'attività di gestione dei Fondi. Essa è calcolata e dedotta dal patrimonio netto di ogni Fondo su base giornaliera.

La **Commissione di gestione annua** rappresenta la remunerazione dovuta alla Società di Gestione per le attività di gestione ed allocazione degli investimenti, intesa come selezione preliminare degli strumenti finanziari e come implementazione dei meccanismi necessari al corretto funzionamento e all'esecuzione delle operazioni di gestione di ciascun Fondo, in linea con gli obiettivi d'investimento e il profilo di rischio del Fondo stesso.

b) Commissione di gestione annua e altri costi gravanti sugli OICR sottostanti i Fondi

Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge Premium s II sono Fondi che investono più del 10% del loro patrimonio in uno o più OICR, gestiti da DeAM, dalla Società di Gestione o da società di gestione terze; pertanto, sui Fondi, e quindi indirettamente a carico dell'Investitore-Contrante, gravano le commissioni di gestione annue stabilite dalla/e società di gestione di tali OICR:

- qualora gli OICR sottostanti siano gestiti da DeAM o dalla Società di Gestione:
 - (i) nel caso in cui la commissione di gestione annua dell'OICR sottostante sia inferiore alla Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II, non saranno applicate commissioni ulteriori rispetto alla Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II;
 - (ii) nel caso in cui la commissione di gestione annua dell'OICR sottostante sia superiore alla Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II, la Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II sarà aumentata, in misura

proporzionale al patrimonio investito in tali OICR, della differenza tra la commissione di gestione annua dell'OICR sottostante e la Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II.

- qualora gli OICR sottostanti siano gestiti da società di gestione terze le commissioni di gestione annua di tali OICR saranno applicate congiuntamente, in misura proporzionale al patrimonio investito in tali OICR, alla Commissione di gestione annua di Zurich Vorsorge Premium I o di Zurich Vorsorge Premium II. L'attuale livello massimo delle commissioni di gestione annua degli OICR sottostanti, che sono indirettamente a carico dall'Investitore-Contraente, è pari al 3,25% l'anno.

Articolo 8

Meccanismo di protezione

La Società ha concluso un accordo di collaborazione con DeAM ai sensi del quale i Premi versati sono investiti e poi ribilanciati attraverso il Modello iCPPI.

Il Modello iCPPI, sviluppato, controllato e operato da DeAM, è una strategia di asset allocation dinamica basata su regole matematico-finanziarie, che costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento ed ha come obiettivo quello di massimizzare l'esposizione ad attivi rischiosi (la Componente di Performance) e al tempo stesso **conseguire alla scadenza contrattuale l'Obiettivo di rendimento/protezione.**

L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Il Modello iCPPI, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della scadenza contrattuale, dell'Obiettivo di rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun Contratto, modificherà, nel corso della sua applicazione e con cadenza anche giornaliera, l'allocazione delle Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi Fondi.

Secondo le determinazioni del Modello iCPPI, ciascun Premio è investito in Quote di uno dei Fondi e successivamente, qualora previsto dal Modello iCPPI, le Quote inizialmente attribuite al Contratto saranno ribilanciate con cadenza anche giornaliera tra le componenti di Protezione e di Performance.

Il Modello iCPPI è una strategia pro-ciclica: nei periodi di andamento positivo dei mercati finanziari e di crescita della Componente di Performance tenderà ad incrementare la percentuale di allocazione in tale componente diminuendo la percentuale investita nella Componente di Protezione. Al contrario nei periodi di andamento negativo dei mercati finanziari e della Componente di Performance la strategia di gestione tenderà ad aumentare la percentuale di allocazione nella Componente di Protezione.

Nei casi di andamento instabile dei mercati finanziari e di elevata volatilità o anche in funzione del livello dei tassi di interesse, il Modello iCPPI potrebbe partecipare solo parzialmente o per nulla all'incremento dei prezzi della Componente di Performance. Nel caso di futuri incrementi nei prezzi della Componente di Performance (o anche della Componente di Protezione) l'Investitore-Contraente potrà beneficiare di questi aumenti solo nel caso in cui è investito nella relativa componente.

In taluni casi, in funzione dell'andamento dei mercati finanziari i Premi potranno essere investiti, fino al 100% in una sola delle due componenti. **Il modello iCPPI non garantisce pertanto alcun investimento minimo in una delle due componenti.**

DeAM è lo sviluppatore, il controllore e l'operatore del Modello iCPPI, in base al quale è svolta l'attività di asset allocation dei Premi versati tra i diversi Fondi. DeAM non presta alcuna garanzia, implicita o esplicita, né relativamente ai risultati né relativamente ai valori derivanti dall'asset allocation determinata dal Modello iCPPI.

La Società non è in alcun modo coinvolta nell'attività di asset allocation dei Premi tra i diversi Fondi e pertanto non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita derivante dall'attività di gestione ed allocazione dei Premi tra i diversi Fondi selezionati da DeAM.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

La Società, o qualsiasi altra società del gruppo Zurich, non sarà responsabile dell'andamento del Modello iCPPI sviluppato, controllato e operato da DeAM o per i danni e le perdite derivanti da eventuali azioni od omissioni di DeAM nell'attività di gestione ed allocazione delle Quote attribuite al Contratto tra i Fondi.

Posto che l'accordo relativo al Modello iCPPI è stato concluso tra DeAM e la Società, **l'Investitore-Contraente prende atto che egli non ha alcun diritto, né può presentare reclami in suo nome o per conto di altri (ad es. la Società) nei confronti di DeAM in relazione all'Obiettivo di rendimento/protezione e alle prestazioni previste dal Contratto e che solo la Società ha titolo per l'esercizio di ogni diritto nei confronti di DeAM.**

Articolo 9

Capitale in caso di Decesso

(a) Al verificarsi dell'evento assicurato la Società corrisponderà al/ai Beneficiario/i Designato/i il Capitale in caso di Decesso, calcolato come indicato di seguito ai paragrafi (i), (ii) e (iii), fatti salvi i casi esclusi dalla copertura per decesso, e solo al ricevimento, da parte della Società, di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 18 c):

- (i) qualora il decesso si verifichi prima del compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, l'importo del Capitale in caso di Decesso, sarà pari al 103% del controvalore del Saldo Quote, nei limiti di cui al successivo punto (iii);
- (ii) qualora il decesso si verifichi dopo il compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, l'importo del Capitale in caso di Decesso, sarà pari al 100,5% del controvalore del Saldo Quote, nei limiti di cui al successivo punto (iii);
- (iii) l'importo massimo per cui la prestazione in caso di decesso può eccedere il controvalore del Saldo Quote è di 10.000 euro (diecimila euro). Pertanto, se la prestazione in caso di decesso supera il controvalore del Saldo Quote per più di 10.000 euro (diecimila euro), la Società pagherà il controvalore del Saldo Quote più 10.000 euro (diecimila euro).

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

Casi esclusi dalla copertura per decesso

Nei seguenti casi:

- qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a suicidio entro i primi 2 (due) anni dalla Data di Conclusione del Contratto;
- qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a causa diversa da Infortunio e si verifichi nei primi 6 (sei) mesi dalla Data di Conclusione del Contratto;

la Società liquiderà al/ai Beneficiario/i designato/i il controvalore del Saldo Quote.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo d), la "Data di Notifica del Decesso", corrisponde al Giorno lavorativo in Irlanda in cui la Società abbia ricevuto la copia del certificato di morte dell'Assicurato. Il controvalore del Saldo Quote è calcolato sulla base del Valore delle Quote del secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo alla Data di Notifica del Decesso.

Il calcolo del controvalore del Saldo Quote è illustrato nel precedente articolo 4.

Qualora non sia possibile calcolare il controvalore del Saldo Quote e disinvestire le Quote alla Data di Notifica del Decesso o per i 20 giorni successivi alla Data di Notifica del Decesso, a causa della impossibilità di determinare il Valore della Quota di uno o più Fondi (per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente articolo 3), il suddetto controvalore sarà calcolato come di seguito indicato:

- i. in base all'ultimo Valore della Quota disponibile per quei Fondi di cui non è possibile calcolarne il valore, qualora la Società consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore del Fondo o dei Fondi. Tale valutazione sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation del Fondo o dei Fondi e la loro politica di

investimento; (d) la durata della sospensione del calcolo del Valore della Quota prevista; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del Valore della Quota del Fondo o dei Fondi.

- ii. se la Società non considera tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore di quel Fondo o di quei Fondi il controvalore del Saldo Quote sarà determinato sul "fair value" del Valore della Quota determinato dalla Società e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato dalla Società in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i e: (a) si intende accettato dal/i Beneficiario/i sia in caso di sua/loro conferma scritta di accettazione, sia in caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta dalla Società entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte della Società; (b) se il/i **Beneficiario/i non intende/ intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata sul controvalore del Saldo Quote basato sul primo Valore Quota disponibile calcolato dalla Società di Gestione, inviando alla Società richiesta scritta entro 5 (cinque) giorni** dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte della Società. **In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che la Società effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sia possibile calcolare il controvalore del Saldo Quote.**

(b) Valutazione della Società e pagamenti

Il termine entro il quale viene effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso tutta la documentazione a loro richiesta oppure no, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo Art. 18 operano i seguenti termini:

In caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento del Capitale in Caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni:

- dalla data in cui sia possibile calcolare il Controvalore del Saldo Quote in caso di impossibilità da parte della Società di calcolarlo come descritto alla lettera (a) dalla Data di Notifica del Decesso, se a tale data la Società ha ricevuto tutta la documentazione elencata al successivo Art. 18, negli altri casi.

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso alla Società la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura alla Società ai sensi del successivo Art. 18 lett c) "Decesso dell'Assicurato"

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo Art. 18 lettera c) "Decesso dell'Assicurato" nei punti A, B, D e, relativamente al punto C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura alla Società.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'Art. 18 lett c) "Decesso dell'Assicurato" nel punto E. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale ulteriore documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

(c) Il pagamento da parte della Società, relativo al Capitale in Caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o, al termine del processo di liquidazione del sinistro.

(d) In deroga a quanto sopra, al fine di consentire una corretta operatività della Società, la Data di Notifica del Decesso si considera avvenuta quando (i) ove applicabili, entrambe le operazioni descritte al successivo articolo 14 ai paragrafi a) e b) siano state completate e (ii) il Periodo di Investimento sia trascorso.

Articolo 10 Capitale a scadenza

(a) Il capitale a scadenza è pari al controvalore del Saldo Quote alla Data di Scadenza calcolato nei modi ed alle condizioni di seguito precisate.

La "Data di Scadenza" coincide con la ricorrenza annuale della Data di Conclusione del Contratto al termine del periodo di durata contrattuale scelto dall'Investitore-Contraente nella Proposta.

Il controvalore del Saldo Quote è calcolato in base al Valore delle Quote della Data di Scadenza o del Giorno lavorativo d'Investimento successivo nel caso in cui la Data di Scadenza non coincida con un Giorno lavorativo d'Investimento. Il calcolo del controvalore del Saldo Quote è illustrato nel precedente articolo 4.

Qualora alla Data di Scadenza, o nel Giorno lavorativo d'Investimento successivo nel caso in cui la Data di Scadenza non coincida con un Giorno lavorativo d'Investimento, non sia possibile (in tutto o in parte) calcolare il controvalore del Saldo Quote e/o disinvestire le Quote, il suddetto valore sarà calcolato in base al Valore della Quota nella prima Data di valorizzazione disponibile in cui è possibile disinvestire le Quote dei rispettivi Fondi.

(b) La "Data di richiesta di pagamento a scadenza" è la data in cui la Società ha ricevuto tutta la documentazione indicata al successivo articolo 18, d). La Società eseguirà il pagamento del capitale a scadenza entro i 30 (trenta) giorni successivi alla "Data di richiesta di pagamento a scadenza" e, fermo tale termine, comunque non prima di 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote dei rispettivi Fondi.

La Società si riserva il diritto di posticipare il pagamento di tutto o di una parte del capitale a scadenza nel caso in cui si verifichi una delle circostanze descritte all'articolo 3. Al verificarsi di tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, ossia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla "Data di richiesta di pagamento a scadenza" e, fermo tale termine, comunque non prima di 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote dei rispettivi Fondi, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

(c) Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia. Si veda l'articolo 27.

(d) Con il pagamento del capitale alla scadenza contrattuale, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

Articolo 11 Beneficiari

(a) Beneficiario caso vita può essere solo l'Investitore-Contraente.

(b) L'Investitore-Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dall'Investitore-Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che l'Investitore-Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;
- (ii) da parte degli eredi al decesso dell'Investitore-Contraente; e
- (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il l'Investitore-Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

(c) Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

(d) Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.**

(e) Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:

- **nel caso del punto c) che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto;
- **nel caso del punto d) che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12

Prescrizione

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per riscatto o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute dalla società al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1 comma 343 legge 23.12.2005 n. 266.

Articolo 13

Riscatto Totale

L'Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere il Riscatto Totale del Saldo Quote trascorso un anno dalla decorrenza del Contratto mediante l'invio della documentazione elencata nel successivo articolo 18, b).

In caso di Ricatto Totale la Società liquiderà il Controvalore del Saldo Quote al netto delle eventuali Penalità di riscatto e al netto della eventuale tassazione.

La Penalità di Riscatto, espressa nei termini percentuali descritti nell'articolo 7, variano in base al tempo trascorso dalla Data di Conclusione del Contratto, fino alla data della relativa richiesta di Riscatto Totale. Le Penalità di Riscatto sono applicate solo nel caso in cui la Richiesta di Riscatto Totale venga inviata alla Società prima della quinta ricorrenza annuale del Contratto.

(a) Importo del Riscatto Totale

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo e), la "Data di richiesta di Riscatto Totale", corrisponde al Giorno lavorativo in Irlanda in cui la Società abbia ricevuto la richiesta scritta di Riscatto Totale indicata nel successivo articolo 18, b).

Il controvalore del Saldo Quote è calcolato in base al Valore delle Quote del secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo alla Data di richiesta di Riscatto Totale. Il calcolo del controvalore del Saldo Quote è illustrato nel precedente articolo 4. Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente articolo 3.

Qualora il secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo alla Data di richiesta di Riscatto Totale non sia possibile calcolare il controvalore del Saldo Quote e disinvestire le Quote, il suddetto valore sarà calcolato sulla base del Valore della Quota nella prima Data di valorizzazione disponibile in cui sia possibile disinvestire le Quote dei rispettivi Fondi. In caso di Riscatto Totale, la Società corrisponderà il controvalore del Saldo Quote al netto delle Penalità di Riscatto descritte all'articolo 7, e delle imposte applicabili (si veda articolo 27).

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

(b) Pagamenti La Società eseguirà i pagamenti dovuti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla Data di richiesta di Riscatto Totale e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote dei rispettivi Fondi.

La Società si riserva il diritto di posticipare il pagamento di tutto o di una parte dell'importo del Riscatto Totale nel caso in cui si verifichi una delle circostanze descritte all'articolo 3. Al verificarsi di tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione. Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, ossia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla "Data di richiesta di Riscatto Totale" e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote nei rispettivi Fondi, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (si veda articolo 27), tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia.

(c) In deroga a quanto sopra, al fine di consentire una corretta operatività della Società, la Data di richiesta di Riscatto Totale si considera avvenuta quando (i) ove applicabili entrambe le operazioni descritte al successivo articolo 14 ai paragrafi a) e b) siano state completate e (ii) il Periodo di Investimento sia trascorso.

Articolo 14

Riscatto Parziale

(a) L'Investitore-Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del Contratto, ha il diritto di richiedere il Riscatto Parziale del Saldo Quote mantenendo il Contratto in vigore per la parte di Saldo Quote residua, purché:

(i) l'ammontare del Riscatto Parziale richiesto sia pari almeno a 1.000,00 euro; e (ii) il controvalore residuo del Saldo Quote sia pari ad almeno 2.500,00 euro. In caso di Riscatto Parziale, l'obiettivo di rendimento/protezione sarà decurtato dell'importo lordo del Riscatto Parziale moltiplicato per il massimo tra:

- 0,9 e,
- l'importo dell'obiettivo di rendimento/protezione diviso per il controvalore del Saldo Quote entrambi calcolati prima di effettuare il Riscatto Parziale.

Al fine di eseguire il Riscatto Parziale per conto dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà ricevere richiesta scritta di Riscatto Parziale da parte dell'Investitore-Contraente e la documentazione indicata all'art. 18. Nella richiesta di Riscatto Parziale, l'Investitore-Contraente dovrà specificare:

- (a) la percentuale del Saldo Quote che l'Investitore-Contraente intende riscattare, oppure
- (b) l'importo che l'Investitore-Contraente desidera riscattare dal proprio Saldo Quote.

(b) Importo del Riscatto Parziale

Fatto salvo il successivo paragrafo d), la "Data di richiesta di Riscatto Parziale", corrisponde al Giorno lavorativo in Irlanda in cui la Società abbia ricevuto richiesta scritta di Riscatto Parziale indicata nel successivo articolo 18 paragrafo b).

Il controvalore del Saldo Quote è basato sul Valore delle Quote del secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo alla Data di richiesta di Riscatto Parziale.

Il calcolo del controvalore del Saldo Quote è illustrato nel precedente articolo 4.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente articolo 3.

Qualora il secondo Giorno lavorativo d'Investimento successivo alla Data di richiesta di Riscatto Parziale non sia possibile calcolare il controvalore del Saldo Quote e disinvestire le Quote, il suddetto valore sarà calcolato sulla base del Valore della Quota nella prima Data di valorizzazione disponibile in cui sia possibile disinvestire le Quote dei rispettivi Fondi.

La Società corrisponderà all'Investitore-Contraente l'importo del Riscatto Parziale richiesto, al netto delle Penalità di Riscatto anticipato descritte al paragrafo a) dell'articolo 7 e del costo amministrativo di riscatto parziale (descritto al precedente articolo 7.1, d) e delle imposte applicabili (si veda articolo 27).

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

(c) Pagamenti

La Società eseguirà i pagamenti dovuti entro i 30 giorni successivi alla Data di richiesta di Riscatto Parziale e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote nei rispettivi Fondi. La Società si riserva il diritto di posticipare il pagamento di tutto o di una parte dell'importo del Riscatto Parziale nel caso in cui si verifichi una delle circostanze descritte all'articolo 3. Al verificarsi di tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione. Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, ossia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla "Data di richiesta di Riscatto Parziale" e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle Quote nei rispettivi Fondi, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia.

(d) In deroga a quanto sopra, al fine di consentire una corretta operatività della Società, la Data di richiesta di Riscatto Parziale si considera avvenuta quando è trascorso il Periodo di Investimento.

(e) Con il pagamento dell'importo del Riscatto Parziale, il Contratto resterà in vigore per la parte di Saldo Quote non riscattata.

Articolo 15

Altre variazioni richieste dall'Investitore-Contraente

Qualsiasi modifica al Contratto richiesta dall'Investitore-Contraente e non specificamente prevista dalle presenti Condizioni contrattuali, potrà essere accolta a discrezione della Società e potrà comportare un costo aggiuntivo che sarà comunicato all'Investitore-Contraente in via preventiva.

Articolo 16

Recesso

(a) Diritto di recesso

Ai sensi dell'Articolo 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente potrà recedere dal Contratto inviando la Comunicazione di Recesso alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Certificato di Polizza previsto dal precedente articolo 5.1. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione elencata nel successivo articolo 18 paragrafo a). Per effetto del Recesso, entrambe le parti saranno sollevate dai rispettivi obblighi contrattuali a partire dal Giorno lavorativo in Irlanda in cui la Società ha ricevuto la Comunicazione di Recesso e tutta la documentazione indicata all'articolo 18 a). La Data di Comunicazione di Recesso corrisponde al Giorno lavorativo in Irlanda in cui la Società ha ricevuto richiesta scritta di recesso dal Contratto come indicato nel successivo articolo 18 paragrafo a).

La Società dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione elencata al successivo art. 18 paragrafo a), rimborsare all'Investitore-Contraente un importo pari al controvalore del Saldo Quote, determinato con le modalità previste al precedente articolo 4, calcolato sulla base del Valore della Quota del secondo Giorno lavorativo d'Investimento, successivo alla Data di Comunicazione di Recesso, maggiorato dei Costi di Caricamento indicati al precedente articolo 7.1.

Qualora il secondo Giorno lavorativo d'Investimento, successivo alla Data di Comunicazione di Recesso non sia possibile calcolare il controvalore del Saldo Quote e disinvestire le Quote, il suddetto valore sarà calcolato sulla base del Valore della Quota nella prima Data di valorizzazione disponibile in cui è possibile disinvestire le Quote dei rispettivi Fondi.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

(b) La Società eseguirà i pagamenti dovuti entro i 30 giorni successivi alla Data di Comunicazione di Recesso. La Società si riserva il diritto di posticipare il pagamento di tutto o di una parte dell'importo dovuto nel caso in cui si verifichi una delle circostanze descritte all'articolo 3. Al verificarsi di tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione. Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i 30 giorni successivi alla Data di Comunicazione di Recesso, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente. Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia.

(c) In deroga a quanto sopra, al fine di consentire una corretta operatività della Società, la Data di Comunicazione di Recesso si considera avvenuta quando il Periodo di Investimento è trascorso.

Articolo 17

Revoca della Proposta

Ai sensi dell'Articolo 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino alla Data di Conclusione del Contratto mediante l'invio della Comunicazione di Revoca a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Comunicazione di Revoca dovrà contenere i dettagli relativi al Proposta (numero del Proposta, cognome e nome/denominazione dell'Investitore-Contraente) ai fini del rimborso del Premio Ricorrente versato. La Società rimborserà il Premio Ricorrente all'Investitore-Contraente

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione di cui all'articolo 18 a), accreditando l'importo sul conto corrente bancario dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia. Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della Comunicazione di Revoca, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino alla data del pagamento al tasso di interesse legale vigente.

Articolo 18

Documentazione richiesta dalla Società

Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti e per una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione, l'Investitore-Contraente o il Beneficiario, a seconda dei casi, sono tenuti a fornire la documentazione elencata di seguito.

(a) Revoca della Proposta, Recesso dal Contratto

Nel caso di **Revoca della Proposta**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) La Comunicazione di Revoca firmata dall'Investitore-Contraente e indirizzata alla Società;

In caso di **Recesso dal Contratto**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) La Comunicazione di Recesso indirizzata alla Società e firmata dall'Investitore-Contraente; e
- (ii) La dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa. Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contraente.

(b) Riscatto Totale o Parziale

In caso di **Riscatto Totale** o **Riscatto Parziale**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale dell'Investitore-Contraente;
- (ii) Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'Investitore-Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita;
- (iii) La richiesta scritta indirizzata alla Società, firmata dall'Investitore-Contraente, con la specifica indicazione dei dettagli del Riscatto, se parziale, o la richiesta di Riscatto Totale, con l'indicazione delle coordinate bancarie per il relativo pagamento. Il conto corrente bancario deve essere intestato all'Investitore-Contraente.
- (iv) fotocopia del codice fiscale dell'Investitore-Contraente;
- (v) La dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.

Resta inteso che la Richiesta di Riscatto Totale e Riscatto Parziale deve esser inviata alla Società e sottoscritta dall'Investitore Contraente. La richiesta potrà essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Società e disponibili presso l'intermediario.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contraente.

(c) Decesso dell'Assicurato

A seguito del decesso dell'Assicurato, i beneficiari designati ai sensi dell'art. 11 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare alla Società la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo specificato all'Art. 18 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Investitori -Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;

- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Investitore-Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

L'Investitore Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà l'Investitore-Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'art. 22 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera solo per consentire alla Società di verificare che il decesso non rientri tra i casi esclusi di cui all'art. 9 lettera (a) punto iv.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un facsimile di relazione medica sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà alla Società una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. L'Investitore-Contraente prende atto che la Società, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse della Società al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Società nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

La Società potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta alla Società di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario. **La Società, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla presente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale liquidato in caso di decesso.**

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se l'Investitore-Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che l'Investitore-Contraente non ha lasciato testamento:

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

1b) Se l'Investitore-Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dall'Investitore-Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente Art. 9 lettera (b) - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia

stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale ulteriore documentazione.

La Società chiederà il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della ulteriore documentazione probatoria richiesta per le particolari esigenze istruttorie e liquidative. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo della prestazione liquidata.

(d) Data di scadenza

Alla Data di Scadenza, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale dell'Investitore Contraente;
- (ii) Una richiesta scritta indirizzata alla Società, firmata dall'Investitore-Contraente, con la specifica dei dettagli bancari per il pagamento del Capitale a scadenza. Il conto corrente bancario deve essere intestato all'Investitore-Contraente.

Le spese generate dalla produzione della documentazione richiesta saranno sostenute dall'Investitore-Contraente.

Articolo 19 Notifiche

(a) Comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni da parte dell'Investitore-Contraente verso la Società, ove non diversamente indicato, saranno considerate come correttamente inviate con le seguenti modalità via fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della Società indicato qui di seguito:

Zurich Life Assurance plc (Rappresentanza Generale per l'Italia)

c/o Integra Document Management srl – Sala Produzione

Strada Padana Superiore 2

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Tel.: 800 874544

Fax : 800 874546

(b) Comunicazioni dalla Società

La corrispondenza inviata dalla Società all'Investitore-Contraente si considera ricevuta dal medesimo, qualora sia stata consegnata all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente alla Società. L'Investitore-Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione di indirizzo. La Società invierà le comunicazioni all'indirizzo dell'Investitore-Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dall'Investitore-Contraente nel corso della durata del Contratto.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento l'Investitore-Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo alla Società si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dall'Investitore-Contraente. L'Investitore-Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Per quanto concerne i reclami, fare riferimento alla Scheda Sintetica – Informazioni Generali contenuta nel Prospetto d'offerta.

Articolo 20 Valuta

Tutti gli importi dovuti ai sensi delle presenti Condizioni contrattuali saranno espressi in euro in quanto valuta nazionale italiana.

Articolo 21 Legislazione vigente e giurisdizione

(a) Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

(b) Qualora l'Investitore-Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (articolo 3, D.lgs. 206 del 2005), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 22 Modifiche Contrattuali

(a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto nel caso di:

- (i) Cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti finanziario-assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano necessariamente modifiche o integrazioni del Contratto medesimo;
- (ii) Cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, o agli strumenti finanziari (OICR) sottostanti il contratto ovvero alle transazioni finanziarie che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

(b) Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Società ogni 24 mesi dalla data di conclusione del contratto indicata nel certificato di polizza, avrà il diritto di modificare unilateralmente le Spese di gestione del Contratto di cui all'articolo 7.1 lettera b) e il Costo Amministrativo di Riscatto parziale di cui al precedente articolo 7.1 lettera d) in adeguamento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi ("FOI"). Tale indice è pubblicato mensilmente dall'ISTAT e disponibile sul sito <https://www.istat.it/it/archivio/FOI>. L'adeguamento avverrà sulla base dell'indice FOI pubblicato nel mese precedente quello in cui è possibile effettuare la modifica

(c) La Società di gestione dei Fondi può modificare il regolamento di gestione dei Fondi, in qualsiasi momento, in parte o completamente, sulla base di quanto previsto nel regolamento stesso.

(d) DeAM può modificare la lista dei Fondi in cui investe il Modello iCPPI, mediante l'inserimento o l'eliminazione di un particolare Fondo dalla predetta lista, qualora tale modifica risulti necessaria a seguito di modifiche alla normativa vigente o per la tutela degli interessi degli Investitori- Contraenti.

(e) Inoltre la Società si riserva il diritto, in presenza di circostanze oggettive di modifiche relative a DeAM che impattano sulla operatività del Modello iCPPI, di sostituire il Modello iCPPI, con un altro modello di gestione ad allocazione variabile che sia sviluppato, controllato e operato da un soggetto diverso da DeAM.

Nei casi previsti dai presente precedenti punti b) ed e), la Società comunicherà all'Investitore-Contraente le modifiche che intende apportare al Contratto, spiegando il motivo della modifica, con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario prima dell'entrata in vigore delle stesse. Qualora l'Investitore-Contraente non intenda accettare tali modifiche potrà recedere dal Contratto dando comunicazione di Riscatto Totale alla Società (mediante l'invio della documentazione elencata nel successivo articolo 18, b)), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Società. In tal caso, il Contratto si considererà risolto, cesserà di produrre i suoi effetti e all'Investitore-Contraente sarà restituito un importo pari al controvalore del Saldo Quote determinato e corrisposto **ai sensi del precedente articolo,**

senza il pagamento di alcuna eventuale Penalità di Riscatto; secondo la tempistica specificata nel precedente articolo 5.2, i).

Resta espressamente inteso che eventuali modifiche riconducibili a scelte della società di gestione degli strumenti finanziari (OICR) sottostanti al Contratto (es. variazione dei costi e/o delle spese di cui all'articolo 7.2 -Costi gravanti sui Fondi) e pertanto estranee alla volontà della Società, saranno prontamente comunicate agli investitori-contraenti. Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich non configurano una modifica contrattuale da parte di Zurich.

(f) La Società eseguirà i pagamenti dovuti secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 13 b) precedente. Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. art. 27), tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia.

Articolo 23 Investimento

La Società declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, ivi inclusi i danni indiretti, derivanti da deprezzamento o insolvenza dei Fondi in cui sono stati investiti i Premi.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.

Articolo 24 Cessione, Pegno, Vincolo

L'Investitore -Contraente ha la facoltà di sostituire, previo consenso della Società, a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dall' Investitore- Contraente cedente e dall'Investitore -Contraente cessionario ed inviata alla Società. La Società previa valutazione dell'idoneità del nuovo Investitore Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione invierà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

L'Investitore -Contraente, previo consenso della Società, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi (c.d. vincolatario/i).

La Società, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente, dal creditore pignoratizio o dal vincolatario e, laddove, esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo nel Contratto tramite appendice.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Società il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato.

La Società può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente cessionario tutte le eccezioni, derivanti dal Contratto, che avrebbe potuto opporre all'Investitore Contraente.

Articolo 25 Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti nel corso della sua durata.

Articolo 26

Pagamenti

Il pagamento del Premio Ricorrente deve essere effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato all'Investitore-Contraente; mentre il pagamento del Premio Aggiuntivo, alle condizioni indicate al precedente articolo 1 lett. e), sarà effettuato attraverso bonifico bancario.

Articolo 27

Tasse e oneri

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al contratto si rimanda al Prospetto d'offerta.

L'Investitore-Contraente prende atto e si assume il rischio che cambiamenti al regime fiscale potrebbero determinare una riduzione dell'Obiettivo di rendimento/protezione.

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi gli Investitori Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte dell'Investitore Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se l'Investitore Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell'Investitore Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare l'Investitore Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Il prodotto Zurich Younique 2.0 è offerto dalla Società in regime di libertà di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia, tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei proventi delle polizze in oggetto transiteranno in ogni caso attraverso conti correnti di pertinenza della Rappresentanza Generale per l'Italia aperti presso intermediari finanziari italiani.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata

consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 28

Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale dell'Investitore-Contraente/Assicurato

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile agli Investitori Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali dell'Investitore Contraente/Assicurato stesso.

L'Investitore Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte dell'Investitore Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali dell'Investitore Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell'Investitore Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico dell'Investitore Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza al di fuori dall'Italia potrebbe pertanto consentire alla Società di sospendere (non accettare ulteriori Versamenti Aggiuntivi) e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, l'Investitore Contraente può sempre richiedere il pagamento del controvalore del contratto stesso

Articolo 29

Obbligo di adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio

Ai sensi dell'Art. 42 comma 1 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Articolo 30

Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Investitore Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulla conoscenza che la Compagnia ha della legislazione vigente alla data di marzo 2018 che potrebbero cambiare in futuro. Pertanto il contenuto delle presenti Condizioni contrattuali è necessariamente basato su informazioni di carattere generale piuttosto che informazioni specifiche e non ha valore di consulenza legale. Al fine di comprendere questioni giuridiche o di altra natura specialistica, è pertanto necessario rivolgersi a professionisti della materia.

Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

Zurich Life Assurance plc

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda.

Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 58098

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)

O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland)

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079 - C.F.P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it

Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Life Assurance plc-Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiriciclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali,

invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiriciclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo;
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita) Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (*soft spam*).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

Appendice: Documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dall'Investitore-Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra l'Impresa di Assicurazione e l'Investitore-Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna;

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Norvegia, Svizzera, Lichtenstein, Islanda.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America;

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.

Allegato Distributori: allegato alla Parte III del Prospetto d'offerta, contenente la denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale e relative sezioni di iscrizione al Registro Unico Intermediari, dei distributori del prodotto.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario: Il soggetto o i soggetti persone fisiche o giuridiche designate/i dall'Investitore-Contraente che ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale maturato: Capitale che il Beneficiario o l'Investitore-Contraente, a seconda dei casi, ha il diritto di ricevere al verificarsi dell'evento assicurato ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Categoria: La categoria del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Certificato di Polizza: Lettera con cui l'Impresa di Assicurazione comunica all'Investitore-Contraente, entro 10 (dieci) *Giorni Lavorativi* in Italia dalla Data di Investimento in cui si è completato l'investimento del primo Premio Ricorrente, l'importo del Premio Ricorrente versato e di quello investito, la *Data di Conclusione del Contratto*, il numero delle Quote attribuite al Contratto, la durata contrattuale, nonché la *Data di Valorizzazione* e il *Valore della Quota*.

Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di Assicurazione. Nel prodotto **Zurich YOUNIQUE 2.0** il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all'interno di ciascuna combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali sono regolate dal Modello iCPPI.

Commissioni di gestione: Compensi pagati Società di Gestione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di Quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e sono prelevati su base giornaliera.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

Componente di Performance: costituita da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi rischiosi, [Zurich Vorsorge Premium I](#) e [Zurich Vorsorge Premium II](#).

Componente di Protezione: costituita da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi "meno rischiosi" quali titoli obbligazionari e del mercato monetario, [DWS Vorsorge Rentenfonds 3y](#), [DWS Vorsorge Rentenfonds 5y](#), [DWS Vorsorge Rentenfonds 7y](#), [DWS Vorsorge Rentenfonds 10y](#), [DWS Vorsorge Rentenfonds 15y](#), [DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration](#) e [DWS Euro Reserve](#).

Comunicazione di Recesso: Il documento inviato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione al fine di esercitare il diritto di Recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.

Comunicazione di Revoca: Il documento inviato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione al fine di esercitare il diritto di Revoca della Proposta prima della conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.

Contraente (o Investitore-Contraente): La persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i premi all'Impresa di Assicurazione.

Contratto: Il contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked denominato **Zurich YOUNIQUE 2.0**. Formano parte integrante del contratto, la Proposta sottoscritta dall'Investitore-Contraente, tutte le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e/o dall'Assicurato e le Condizioni contrattuali.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui l'Investitore-Contraente effettua il disinvestimento di Quote/azioni dei Fondi Interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote/azioni di altri Fondi Interni/OICR/linee.

Copertura in caso di Decesso: L'ammontare corrisposto dall'Impresa di Assicurazione al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi di quanto nelle Condizioni contrattuali.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinato a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Data di Conclusione del Contratto: E' la data in cui il Contratto entra in vigore e inizia a produrre i propri effetti, al verificarsi delle condizioni previste nelle Condizioni contrattuali.

Data di Investimento: E' il giorno in cui avviene l'investimento dei premi ed è il terzo Giorno lavorativo d'Investimento dopo il 20 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 20 non sia un Giorno lavorativo in Irlanda).

Data di Valorizzazione: E' la data in cui il Valore della Quota di ciascun OICR viene determinato dalla Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Deutsche Asset Management Investment GmbH: è la società, con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190, Francoforte sul Meno che sviluppa controlla e opera il modello di gestione variabile di protezione finanziaria dell'investimento ("Modello iCPPI")

Fascia di Premio: è attribuita al momento della sottoscrizione della Proposta e determina l'applicazione di un diverso Costo di mantenimento mensile al Contratto. Potrà essere modificata in caso di richiesta di aumento o di diminuzione dell'importo del Premio Ricorrente.

Viene determinata in funzione dell'importo del Premio Ricorrente che l'Investitore-Contraente si impegnerà a conferire durante la durata contrattuale secondo i seguenti scaglioni:

- Fascia di Premio 1: Premio Ricorrente mensile compreso tra 100,00 e 149,99 euro;
- Fascia di Premio 2: Premio Ricorrente mensile compreso tra 150,00 e 199,99 euro;
- Fascia di Premio 3: Premio Ricorrente mensile al di sopra di 200,00 euro.

Per le frequenze di pagamento trimestrali, semestrali e annuali, le Fasce di Premio sono determinate sulla base delle dovute proporzioni.

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore

aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Giorno lavorativo d'Investimento: qualsiasi giorno diverso da sabato e domenica, in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto sia a Francoforte sul Meno che in Lussemburgo.

Giorno lavorativo in Irlanda: qualsiasi giorno in cui l'Impresa di assicurazione è aperta al pubblico.

Giorno lavorativo in Italia: qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica, feste nazionali o giorni festivi in Italia.

Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Infortunio: È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza il decesso dell'Assicurato.

Central Bank of Ireland: organo di vigilanza e controllo irlandese con poteri di vigilanza sulle compagnie di assicurazione costituite e/o operanti in Irlanda.

Lettera di Conferma dell'Investimento: Lettera con cui l'Impresa di Assicurazione comunica all'Investitore-Contraente, entro 10 (dieci) *Giorni Lavorativi* in Italia dall'ultima *Data di Investimento* in cui si è completato l'investimento del Premio Aggiuntivo, l'importo del Premio Aggiuntivo versato e di quello investito, il numero delle Quote attribuite al Contratto, nonché la *Data di Valorizzazione* e il *Valore della Quota*.

Modello iCPPI: strategia di gestione basata su regole matematico-finanziarie, sviluppata, controllata e operata da Deutsche Asset Management Investment GmbH, che costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento ed ha come obiettivo quello di massimizzare l'esposizione ad alcuni attivi (la Componente di Performance) e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (**"Obiettivo di rendimento/protezione"**)

Modulo di proposta (o Proposta): Modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di Assicurazione la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Obiettivo di rendimento/protezione: scopo perseguito dal Modello iCPPI di proteggere a scadenza il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali. **L'Obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.**

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo di Investimento: è il periodo che occorre per procedere all'investimento dei premi alla Data di Investimento ed è rappresentato dai tre Giorni lavorativi d'Investimento più un Giorno lavorativo in Irlanda

successivi al 25 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 25 non sia un Giorno lavorativo in Irlanda).

Periodo di Modifica: periodo che intercorre tra il giorno 25 del secondo mese antecedente ed il giorno 25 del mese antecedente (entrambi inclusi) a quello della ricorrenza annua del Contratto e nel quale l'Investitore-Contrante ha la possibilità di richiedere la modifica della frequenza di pagamento del Premio Ricorrente, dell'importo del Premio Ricorrente, di sospendere e/o riprendere il pagamento del Premio Ricorrente.

Polizza: Il Certificato di Polizza unitamente a qualsiasi lettera allegata e/o Appendice emessa dall'Impresa di Assicurazione.

Premio periodico: Premio che l'Investitore-Contrante si impegna a versare all'Impresa di Assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dall'Investitore-Contrante nel rispetto dei vincoli indicati nel Contratto, esso è anche detto premio ricorrente.

Premio unico: Premio che l'Investitore-Contrante corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio Aggiuntivo: Il premio che l'Investitore-Contrante può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto.

Premio Ricorrente: Premio periodico che l'Investitore-Contrante corrisponde all'Impresa di Assicurazione su base periodica per un numero di periodi e con la frequenza di pagamento indicate dall'Investitore-Contrante all'atto della sottoscrizione della Proposta.

Premio versato: Importo versato dall'Investitore-Contrante all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio avviene nella forma del premio unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'Investitore-Contrante è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Premi: Si intendono il Premio Ricorrente e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di Fondi Interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d'investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contrante con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Prospetto d'offerta: il documento redatto ai sensi del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB che deve essere consegnato dalla Compagnia all'Investitore-Contrante prima della sottoscrizione della Proposta e che contiene informazioni sulla Società, e sugli aspetti finanziari e assicurativi del Contratto.

Quota: Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: Diritto dell'Investitore-Contrante di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo: Documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR, ed altre caratteristiche relative all'OICR (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto Parziale: Facoltà dell'Investitore-Contraente di richiedere il rimborso di alcune delle Quote presenti nel Saldo Quote e attribuite al Contratto.

Riscatto Totale: Facoltà dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Saldo Quote (e controvalore del Saldo Quote): Il termine Saldo Quote indica il numero delle Quote dei vari OICR attribuite al Contratto ad una determinata data. Il controvalore del Saldo Quote è costituito dalla somma delle Quote di ciascun OICR presenti nel Saldo Quote moltiplicate per il rispettivo Valore della Quota.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Società (o Impresa di Assicurazione): Zurich Life Assurance plc autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Investitore-Contraente stipula il Contratto.

Società di Gestione: Deutsche Asset Management S.A. con sede legale in 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg è la Società che gestisce gli OICR sottostanti il Contratto.

Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono

orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

AVVERTENZA: Alcuni termini tecnici tra quelli in precedenza elencati sono stati adattati per tener conto delle specifiche caratteristiche del prodotto **Zurich YOUNIQUE 2.0**

Contraente	Cognome e nome o Ragione sociale		F	M	Data di nascita/Constituzione della società	
	Comune di nascita		Provincia	C.F./PIVA		
	Descrizione del bene/prodotto/servizio oggetto dell'attività					
	Per Persona Giuridica allegare		<input type="checkbox"/> VISURA CAMERALE	<input type="checkbox"/> ALTRO specificare	CODICE TIPO SOCIETÀ (*) (SEZIONE A)	
	CODICE PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA:		Persona giuridica (*) - SEZIONE B	Persona fisica (*) - SEZIONE C (a1)	Luogo (Comune) dove è svolta l'attività prevalente	
	Indirizzo di residenza/Sede: Via, numero civico					
	C.A.P.		Località	Provincia		
	Indirizzo di corrispondenza: Via, numero civico					
	C.A.P.		Località	Provincia		
	Titolare del c/c		IBAN			
Banca		Agenzia				
Legale rappresentante	Cognome e nome		F	M	Data di nascita	
	Comune di nascita		Provincia	C.F.		
	Indirizzo di residenza (o di domicilio se diverso): Via, numero civico					
Dati anagrafici	C.A.P.		Località	Provincia		
	Indirizzo di residenza (o di domicilio se diverso): Via, numero civico					
Estremi documento di riconoscimento	Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento	Ente di rilascio		
	Località di rilascio		Data di rilascio	Provincia di rilascio		
Assicurato	Cognome e nome		F	M	Data di nascita	
	Comune di nascita		Provincia	C.F.		
	Indirizzo di residenza: Via, numero civico					
	C.A.P.		Località	Provincia		
Beneficiari in caso di morte						
Premio Ricorrente		Durata in anni	Indicare da un minimo di 15 ad un massimo di 40			
Frazionamento del Premio						
<input type="checkbox"/> mensile		<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> semestrale	<input type="checkbox"/> annuale		
Luogo e data						

Prende atto che la presente polizza è sollecitata e venduta esclusivamente in Italia a clienti domiciliati in Italia. Dichiaro di essere domiciliato in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali, se persona fisica; dichiaro di avere la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e la residenza nel territorio della Repubblica Italiana per fini fiscali, se persona giuridica.

Firma (leggibile) del Contraente/Legale rappresentante
Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario Assicurativo

Zurich Life Assurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 38098 - Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)
O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R.D. Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland)
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39 0259661 - Fax +39 0259662603
Iscritta all'Albo Ingegnere IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. 100079 - C.F.P. IVA R.L. Milano: 06707460967
Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco - Indirizzo PEC: zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it



Zurich

Younique 2.0 Proposta di assicurazione n.

In caso di Contraenza Persona fisica, fornire le seguenti dichiarazioni:

Contraente Dichiaro di essere Persona Politicamente Esposta (P.E.P.) di non essere Persona Politicamente Esposta (P.E.P.)

Indicare l'origine dei fondi

Vedere retro persone politicamente esposte.

Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato

dichiara che, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, ha ottenuto tutti i chiarimenti richiesti e ha ricevuto, esaminato con attenzione, perfettamente compreso ed accettato integralmente, i seguenti documenti nelle rispettive edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta: il Documento contenente le informazioni chiave, la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta relativa al prodotto Zurich Younique 2.0 (cod. ECP), unitamente alle Condizioni contrattuali che lo regolano; dichiara, inoltre, di essere stato informato che la Parte I, la Parte II, la Parte III e l'eventuale supplemento del Prospetto d'offerta ed il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto saranno consegnate gratuitamente su richiesta;

dichiara che il Premio versato non ha origine da attività penalmente perseguibili (per esempio in violazione della normativa antiriciclaggio). Io sottoscritto/a Contraente/Legale Rappresentante, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiaro, inoltre, che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente Modulo di Proposta corrispondono al vero ed altresì dichiaro di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione. In caso di mancata accettazione del Modulo di Proposta da parte della Società, il Premio sarà restituito al Contraente mediante accredito sul conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere specificamente comunicate alla Società.

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente/Legale rappresentante

Firma (leggibile) dell'Assicurato

Il Contraente/Legale rappresentante:

1. prende atto che la *Data di Conclusione del Contratto* corrisponde al giorno dieci del mese - o al Giorno lavorativo in Irlanda e in Italia immediatamente successivo ove il giorno dieci del mese non sia un Giorno Lavorativo in Irlanda e in Italia - nel caso in cui tutte le condizioni di seguito indicate risultino soddisfatte:

- il Premio Ricorrente iniziale sia stato interamente versato, ed è accreditato e reso disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società; e
- la Società abbia ricevuto entro il giorno 25 del mese precedente la Proposta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, completa di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile, dalle norme antiriciclaggio e dalla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (in vigore a partire dal 1° luglio 2014).

Il Contratto dovrà considerarsi in vigore dalla *Data di Conclusione del Contratto* indicata nel *Certificato di Polizza*;

2. potrà, ai sensi dell'Articolo 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, revocare la Proposta fino alla *Data di Conclusione del Contratto* mediante l'invio della *Comunicazione di Revoca* a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società. La *Comunicazione di Revoca* dovrà contenere i dettagli relativi alla Proposta (numero della Proposta, cognome e nome/denominazione dell'Investitore-Contraente) ai fini del rimborso del Premio Ricorrente versato. La Società rimborserà il Premio Ricorrente al Contraente/Legale rappresentante entro

30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Art. 18 paragrafo a) delle Condizioni contrattuali, accreditando l'importo sul conto corrente bancario del Contraente/Legale rappresentante.

3. potrà, ai sensi dell'Articolo 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recedere dal Contratto inviando alla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del *Certificato di Polizza* previsto all'Art. 5.1. delle Condizioni contrattuali, la *Comunicazione di Recesso* a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione elencata all'Art. 18 paragrafo a) delle Condizioni contrattuali. La Società dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione elencata all'Art. 18, rimborsare al Contraente/Legale rappresentante un importo pari al controvalore del *Saldo Quote*, calcolato sulla base del Valore della Quota del secondo Giorno lavorativo d'Investimento, successivo alla *Data di Comunicazione di Recesso*, maggiorato dei caricamenti indicati all'Art. 7 delle Condizioni contrattuali.

4. Dichiaro:

- a) di aver ricevuto e di aver compreso le informazioni relative agli obblighi di condotta che gli intermediari sono tenuti a osservare nei confronti dei Contraenti/Legali rappresentanti;
- b) di aver ricevuto e di aver compreso la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta e le Condizioni contrattuali e di accettarle integralmente.

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente/Legale rappresentante

5. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente per iscritto l'Articolo 5 - Conclusione del Contratto e operazioni successive alla conclusione del Contratto, Articolo 8 - Meccanismo di Protezione, Articolo 13 - Riscatto Totale, Articolo 14 - Riscatto Parziale, Articolo 22 - Modifiche Contrattuali, Articolo 23 - Investimento, Articolo 24 - Cessione, Pegno e Vincolo, Articolo 27 - Tasse e oneri delle Condizioni Contrattuali.

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente/Legale rappresentante

L'Assicurato (se diverso dal Contraente/Legale rappresentante)

1. Dichiaro di prestare il proprio consenso a che il Contratto sia stipulato sulla propria vita ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile.

Luogo e data

Firma (leggibile) dell'Assicurato

Pagamento del premio - I Premi ricorrenti saranno versati mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D.) del Contraente/Legale rappresentante a favore della Zurich Life Assurance Plc - Rappresentanza generale per l'Italia, mentre i Premi aggiuntivi dovranno essere versati mediante bonifico bancario a favore della Zurich Life Assurance Plc - Rappresentanza generale per l'Italia. La data valuta riconosciuta dalla Società è la data di accredito dei Premi sul conto corrente della Società.

Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il “Regolamento”) forniamo, nell'edizione attualmente in vigore del Prospetto d'Offerta l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

Dichiaro:

- di aver personalmente verificato l'identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi;
- che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza.

Società

Deutsche Bank S.p.A.

Cognome

Nome

Codice filiale

Luogo e Data

Timbro e Firma

Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall'Assicurato e dal Beneficiario, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'Assicurato/Beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Inoltre, compilando una delle caselle sotto indicate, potrà/potrete liberamente decidere di dare o meno il Suo/Vostro consenso all'uso dei Suoi/Vostri dati di cui ai punti 2b) Finalità di marketing e ricerche di mercato.

Acconsento

 SI NO

Nome e Cognome (o denominazione sociale) del Contraente/Legale rappresentante

Firma (leggibile) del Contraente/Legale rappresentante

Acconsento:

 SI NO

Nome e Cognome dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente/Legale rappresentante)

Firma (leggibile) dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente/Legale rappresentante)

Zurich

Younique 2.0 Proposta di assicurazione n.

Valutazione dell'Intermediario Assicurativo, ai sensi della normativa antiriciclaggio

La seguente valutazione dell'Intermediario Assicurativo si intende fornita anche per le informazioni raccolte compilando il "Modulo Titolare Effettivo" (cod. 03.2018 - 5.0760) qui allegato, obbligatoriamente richiesto nel caso di Contraente Persona giuridica.

- A) Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- B) Poca trasparenza della struttura di controllo
- C) Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- D) L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile
- E) Comportamento che non denota anomalie

Luogo e data

Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario

FAC SIMILE

Istruzioni compilazione Persona Giuridica

Sezione A

Codice tipo società (persona giuridica)

Codice Descrizione

- 01 Società di Capitali - Spa
- 02 Società di Capitali - Srl
- 03 Società di Capitali - Saa
- 04 Società di persone - Semplice
- 05 Società di persone - Snc
- 06 Società di persone - Sas
- 07 Associazione
- 08 Condominio
- 09 Consorzio
- 10 Fondazione
- 11 Cooperativa
- 12 Polisportiva
- 13 Società coop. a resp. lim.
- 14 Ditta individuale
- 15 Società anonima straniera
- 16 Associazione temporanea d'impresa
- 17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
- 18 Impresa familiare
- 19 Piccola società coop. a resp. illim.
- 20 Piccola società coop. a resp. lim.
- 21 Società coop. a resp. illim.
- 22 Società a resp. lim. a socio unico
- 23 Società consortile

Sezione B

Codice prevalente attività svolta (persona giuridica)

Codice Descrizione

- 01 Industria
- 02 Commercio
- 03 Credito e Finanza
- 04 Ente pubblico
- 05 Impresa Artigiana
- 06 No Profit
- 07 Altro

Istruzioni compilazione Persona Fisica

Sezione C

Codice prevalente attività svolta (persona fisica)

Codice Descrizione

- 01 Non Comunicato
- 02 Agricoltore-Allevatore
- 03 Artigiano
- 04 Commerciante
- 05 Rappresentante
- 06 Imprenditore
- 07 Operaio
- 08 Dirigente
- 09 Impiegato
- 10 Insegnante
- 11* Giornalista-Pubblicista
- 12 Libero Professionista
- 13* Autotrasportatore

Codice Descrizione

- 14 Vigile
- 15 Casalinga
- 16 Pensionato
- 17 Studente
- 18 Politico-Diplomatico
- 19 Politico-Parlamentare
- 20 Gestore di Immobili/Patrimoni
- 21 Consulente
- 22 Disoccupato
- 23* Medici e Farmacisti
- 24 Paramedici
- 25* Notai, Avvocati
- 26* Commercialisti e Ragionieri

Codice Descrizione

- 27* Ing., Arch., Geom., Periti
- 28 Agenti, Mediatori, Intermediari
- 29 Funzionario
- 30 Magistrato
- 31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
- 32 Militare Semplice
- 33 Artista
- 34 Sportivo Professionista
- 35 Amministratore di stabili
- 36* Collaboratore
- 37 Alta Dirigenza Statale
- 38 Membro Corte dei Conti
- 39 Membro Cda delle Banche Centrali

* Nel campo "Persona fisica - sezione C" disponibile nella Sezione "Contraente" a pagina 1 di 6, oltre ad indicare il "codice prevalente dell'attività svolta" sopra riportato, specificare se il soggetto è "Lavoratore Dipendente" (/A) o "Autonomo/libero professionista" (/B).

P.E.P. "Persone Politicamente Esposte" le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate, ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e s.m.i.):

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. Sono familiari di persone politicamente esposte:

1. i genitori;
2. il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta,
3. i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

1. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Titolare Effettivo

(Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i.)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda.

Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v.

Registro del Commercio di Dublino n. 58098

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)

O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland)

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079

C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967

Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco

Indirizzo PEC: zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it

Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

5.0750.03.18

